

**Cron.**

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**sezione civile**

**Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:**

Dott. Alessandra BOTTAN

Presidente

Dott. Gianfranco PELLIZZONI

Giudice rel.

Dott. Mimma GRISAFI

Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento n.1056/011 promosso da **A e B;**

**avente ad oggetto: istanza di esdebitazione.**

vista l'istanza presentata in data 27.07.2011 da A e B, quali soci falliti della società C di A & C. snc, dichiarata fallita questo Tribunale in data 1.02 – 05.02.2008 e diretta ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l. fall.;

letti gli atti;

visto il parere favorevole del comitato dei creditori;

rilevato che i creditori ammessi al passivo cui è stato ritualmente notificato il ricorso non hanno fatto pervenire alcuna osservazione ad eccezione dell'Equitalia spa, che ha rilevato come l'esdebitazione sia un beneficio previsto esclusivamente per i debitori persone fisiche e non per le società, precisando di non dover essere ricompreso tra i creditori non integralmente soddisfatti, per i debiti sociali, non essendovi invece debiti particolari dei soci;

rilevato che il fallimento è stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo con decreto di data 28.07.2010;

ritenuta l'ammissibilità del beneficio dell'esdebitazione anche per i soci persone fisiche illimitatamente responsabili di società di persone dichiarati falliti, a seguito del fallimento della società, atteso da un lato che la legge nel fare riferimento ai "falliti persone fisiche" non può aver considerato i soli imprenditori individuali dichiarati falliti, ma anche i soci delle società di persone, che falliscono in quanto soci illimitatamente responsabili e non in quanto imprenditori, considerato che in tal caso avrebbe utilizzato la diversa espressione "l'imprenditore dichiarato fallito", fermo restando comunque che l'esdebitazione non può che riguardare tutti i debiti della persona fisica fallita non integralmente soddisfatti in sede di riparto finale e non la società, la quale non ha diritto all'esdebitazione e dall'altro lato il carattere meramente strumentale dell'autonomia patrimoniale delle società di persone e la diretta collegabilità alle persone dei soci e al loro patrimonio, se pur in via sussidiaria, quando i beni della società risultino insufficienti al soddisfacimento delle obbligazioni sociali;

ritenuto che sussistono tutti i requisiti soggettivi di meritevolezza richiesti dall'art. 142, primo comma l. fall., non avendo in particolare i soci riportato sentenze penali di condanna per bancarotta fraudolenta ( v. sentenza passata in giudicato di questo Tribunale di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta di data 29.06.2011) o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, né avendo gli stessi ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura e avendo cooperato con gli organi fallimentari per il proficuo svolgimento della medesima, come emerge dalla relazione del curatore di data 19.09.2011;

considerato che da tale relazione risulta che per il fallimento C di A & C. snc sono stati integralmente soddisfatti in sede di riparto finale i crediti privilegiati della società e anche quelli particolari del socio A e i creditori

chirografari della società e del socio nella percentuale del 16,73%, mentre non vi è stato alcun riparto per i creditori particolari del socio B; rilevato che la citata disposizione di cui all'art. 142, 2° c, - secondo l'interpretazione di recente fatta propria dal Supremo Collegio - prevede che l'esdebitazione non può essere concessa, qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, dovendo intendersi con tale espressione che la condizione per la concessione del beneficio può ritenersi integrata anche quando taluni di essi non siano stati affatto pagati, senza distinzione fra creditori privilegiati e creditori chirografari, essendo rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito la comparazione di tale consistenza, rispetto a quanto complessivamente dovuto ( cfr. Cass., Sez. Un., [24214](#) del 18/11/2011, secondo cui: " In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento

concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).

rilevato che alla luce di tale pronunzia del Supremo Collegio risulta in parte confermato l'indirizzo di questo Tribunale che i creditori debbano essere soddisfatti in una percentuale significativa, in riferimento alla valutazione comparativa fra l'ammontare complessivo del passivo e l'entità del pagamento degli stessi, pur senza necessità che anche i creditori chirografari risultino essere stati saldati, pur se in misura minima ( cfr. per tale tesi, Trib. Udine. 21.12.2007, in Fallimento, 2008, 817 e anche Tribunale Rovigo, 22.01.2009, in Fallimento, 2009, 1186, Trib. Roma, 21.09.2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) ) e non certamente – secondo una diversa e meno rigorosa lettura del testo normativo – in misura esclusivamente parziale e anche irrisoria, senza alcun apprezzamento circa l'entità del soddisfo ( cfr. per la tesi della sufficienza del pagamento parziale dei soli creditori privilegiati Trib. Mantova, 3.04.2008, in Fallimento, 2009, 1193, App. Ancona, 12.12.2008, in Fallimento, 2009, 1184 e Trib. Taranto, 22.10.2008, ivi, 1187), con la conseguenza che è necessario di volta in volta valutare, in riferimento alle concrete risultanze delle ripartizioni dell'attivo, se il pagamento parziale dei soli creditori privilegiati integri o meno il requisito richiesto, tenuto conto dell'entità del passivo privilegiato e della relativa consistenza dei beni su cui si esercita la prelazione, rispetto all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria accertata, in base alla considerazione che nelle altre ipotesi in cui opera l'esdebitazione ( artt. 184 e 135 l. fall. in materia di concordato preventivo e fallimentare) i creditori privilegiati possono essere parzialmente pagati solamente nel caso in cui i beni sui cui si esercita la prelazione non siano capienti;

ritenuto che nel caso in esame tale requisito, del pagamento in una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto alla luce del complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e del socio Codognotto Ermes e del parziale pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto del socio per € 39.851,28 a fronte di passività per complessive € 228.707,64 ( di cui privilegiati per € 43.797,78 e chirografari per € 184.909,86), a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari – tanto privilegiati, quanto chirografari - del socio Del Negro Dadiana ammontanti a € 52.556,81, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.;

rilevato che contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'art. 26 della l. fall e che nel caso in cui tale decisione non venga emessa, come nel caso in esame, con il decreto di chiusura del fallimento, ma con successivo separato decreto, lo stesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese, analogamente a quanto previsto dall'art. 119 l. fall. in tema di decreto di chiusura, onde consentirne la conoscenza, oltre che ai soggetti che sono stati parti del procedimento, anche a tutti gli interessati ai fini della eventuale reclamo, tenuto conto che l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti nei limiti previsti dall'art. 144 l. fall.;

p.q.m.

visti gli artt. 142 e ss l. fall.

accoglie

il ricorso, dichiarando inesigibili nei confronti dei citati debitori persone fisiche già dichiarati falliti i debiti non soddisfatti integralmente.

Dispone che il decreto sia trasmesso al competente Registro delle Imprese per la relativa annotazione a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Udine, li 13.01.2011.

**IL PRESIDENTE**

Alessandra Bottan

**IL GIUDICE REL**

Gianfranco Pellizzoni

**IL CANCELLIERE**